

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Premessa

La riunione, convocata dal CNI con Circolare n. 251/XIX Sess., ha luogo il 23 giugno 2018 presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, via XX settembre n. 5 in Roma, con inizio alle ore 10,00.

La riunione è presieduta dal consigliere delegato CNI ing. Felice Monaco, coadiuvato dall'ing. Giovanni Contini e dall'ing. Massimo Montruccio, il quale redige il verbale.

Presenti

Ing. Felice MONACO (CONSIGLIERE CNI)
Ing. Nicola AUGENTI (Ordine di NAPOLI)
Ing. Roberto BERTUCCIOLI (Ordine di PESARO ed URBINO)
Ing. Andrea CHIAISO (Ordine di GENOVA)
Ing. Raffaele CHIANESE (Ordine di CASERTA)
Ing. Sergio CLARELLI (Ordine di LECCO)
Ing. Giovanni CONTINI (Ordine di MILANO)
Ing. Fernando DE FALCO (Ordine di FERRARA)
Ing. Giuseppe DI GIOIA (Ordine di BENEVENTO)
Ing. Tommaso FERRANTE (Ordine di MANTOVA)
Ing. Gabriele GIACOBATZI (Ordine di MODENA, Coordinatore Federazione Ingegneri Emilia Romagna)
Ing. Sonia GIORDANO (Ordine di UDINE)
Ing. Lorenzo LA PORTA (Ordine di FOGGIA)
Ing. Barbara LO ZUPONE (Ordine di ROMA)
Ing. Fabrizio LOSI (Ordine di LODI)
Ing. P. Paolo LUCENTE (Ordine di VICENZA)
Ing. Paolo Evaristo MANCINI (Ordine di PESCARA)
Ing. Fabrizio MARCHEGGIANI (Ordine di PESCARA)
Ing. Mauro MASOTTI (Ordine di GROSSETO)
Ing. Luca MAZZAVILLANI (Ordine di RAVENNA)
Ing. Enrico MONTALBANO (Ordine di CAGLIARI)
Ing. Massimo MONTRUCCIO (Ordine di FERRARA)
Ing. Enrico MORATTI (Ordine di SONDRIO)
Ing. Emanuele MORLINI (Ordine di REGGIO EMILIA)
Ing. Roberto PANCOTTI (Ordine di BOLOGNA)
Ing. Daniela PICCIARELLI (Ordine di TARANTO)
Ing. Roberto QUERCI (Ordine di LA SPEZIA)
Ing. Enrico ROMUALDI (Ordine di GROSSETO)
Ing. Roberto SABATINO (Ordine di VENEZIA)
Ing. Paola SCARPONI (Ordine di FROSINONE)
Ing. Gianni STOLZUOLI (Ordine di AREZZO)
Ing. Paolo TABACCO (Ordine di SALERNO)
Ing. Pietro TRIPOLDI (Ordine di COMO)
Ing. Fabrizio VINARDI (Ordine di TORINO)

Si registrano 35 presenze, in rappresentanza di 31 ordini.

Ha gentilmente segnalato l'impossibilità ad essere oggi presente l'ing. Paolo RINALDI (Ordine di CHIETI).

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Sono collegati in *streaming* i seguenti colleghi:

Ing. Giovanni ACERRA (Ordine di AVELLINO)
Ing. Antonella BADOLATO (Ordine di PERUGIA)
Ing. Francesco BORASIO (Ordine di VERCCELLI)
Ing. Filippo CARLOTTI RENZI (Ordine di RIMINI)
Ing. Ippolita CHIAROLINI (Ordine di BRESCIA)
Ing. Sandro CHIOSTRINI (Ordine di FIRENZE)
Ing. Silvio COTTININI (Ordine di VARESE)
Ing. Davide DE CARLI (Ordine di MASSA CARRARA)
Ing. Vincenzo DIMARTINO (Ordine di RAGUSA)
Ing. Nicola FIORE (Ordine di LECCE)
Ing. Miriam FUMAGALLI (Ordine di BERGAMO)
Ing. Marco GASPARINI (Ordine di BOLOGNA)
Ing. Roberto MASCIOPINTO (Ordine di BARI)
Ing. Pierluigi MAUTA (Ordine di BENEVENTO)
Ing. Pasquale MAZZA (Ordine di VIBO VALENTIA)
Ing. Paolo MONTAGNI (Ordine di TRENTO)
Ing. Mauro PELLE' (Ordine di LECCE)
Ing. Alberto PIVATO (Ordine di TREVISO)
Ing. Angelo PUCILLO (Ordine di BENEVENTO)
Ing. Angelo ROMANO (Ordine di BENEVENTO)
Ing. Antonio SANNA (Ordine di SASSARI)
Ing. Piero SICCARDI (Ordine di SAVONA)
Ing. Maurizio TOLVE (Ordine di POTENZA)
Ing. Marco ZAINO (Ordine di NOVARA)
Ing. Gianluca ZORZETTO (Ordine di LATINA)

Si registrano complessivamente 60 partecipanti di 51 ordini, considerando anche i colleghi collegati in *streaming*.

A conferma del vivo interesse per la disciplina Ingegneria Forense si evidenzia la partecipazione di 98 colleghi, in rappresentanza di 64 ordini, alle tre riunioni dei delegati degli ordini territoriali convocate dal CNI da aprile 2017.

Ordine del giorno

1. Format dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione delle competenze dell'ingegnere forense: aggiornamenti.
2. Programmazione attività per l'anno 2018: aggiornamenti.
3. Varie ed eventuali.

Introduzione dell'Ing. Felice Monaco

L'ing. Felice Monaco, Consigliere delegato del CNI per l'area giurisdizionale (ingegneria forense, consigli di disciplina, organismi di mediazione, etica e deontologia), dà il benvenuto ai presenti e intavola l'aggiornamento sul lavoro svolto riguardo alla formazione ed alla certificazione delle competenze dei CTU, sulla base di quanto era stato condiviso nel corso della precedente riunione del 20 gennaio 2018, anche considerato che successivamente non sono pervenute osservazioni e ulteriori contributi via mail. Il

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Consigliere introduce l'altro punto importante ovvero l'intenzione del CNI di sviluppare un protocollo a livello nazionale sui criteri per l'iscrizione e la permanenza all'albo dei CTU con la Rete delle Professioni Tecniche, partendo dall'art. 15 della Legge Gelli Bianco, che riguarda i CTU e i periti in ambito sanitario, creando un omologo atto normativo di proposta *ad hoc* per le professioni tecniche.

Indi, procede con altre due comunicazioni:

1. il CNI sarà presente all'evento Treviso Forensic il giorno 26 settembre 2018, intervenendo un'ora sul tema della formazione e la certificazione delle competenze dei CTU, e un'ora sugli organismi di mediazione;
2. il CNI ha intenzione di organizzare un'iniziativa sulle esecuzioni immobiliari probabilmente entro fine anno.

L'ing. Felice Monaco lascia la parola all'ing. Giovanni Contini per illustrare il primo tema (formazione e certificazione delle competenze dei CTU).

Ing. Giovanni Contini

L'azione del CNI e degli Ordini territoriali a supporto dell'autorità giudiziaria deve mirare a perseguire almeno due obiettivi:

1. mettere a disposizione dei magistrati e dei legali gli ingegneri idoneamente formati in grado di svolgere l'attività di consulente tecnico, di perito e di stimatore nelle procedure giudiziarie;
2. costruire un elenco di facile consultazione che agevoli la ricerca e la consapevole designazione del consulente tecnico.

In merito alla formazione, gli ingegneri che chiedono l'iscrizione all'albo dei CTU devono dimostrare, oltre all'aggiornamento ingegneristico nelle materie in cui si dichiarano esperti, la "speciale competenza" costituita dalla conoscenza degli aspetti giuridici e procedurali di interesse per l'attività del CTU conseguita attraverso la frequenza di corsi e convegni in ambito forense e/o l'esperienza sul campo: attività di CTP, affiancamento ai CTU, ecc. Quanto detto è visualizzato nello schema dei corsi predisposto nel 2015 dal CCIF (Coordinamento nazionale delle Commissioni Ingegneria Forense presso il CNI), che deve essere aggiornato per tener conto degli interessanti recenti protocolli d'intesa tra le rappresentanze del mondo tecnico e giuridico. Si pensi al protocollo del 14 dicembre 2017 tra il Tribunale, la Corte d'appello, la Procura generale, gli Ordini e Collegi professionali e la Camera di Commercio di Firenze col quale viene sancito che la prova della speciale competenza dev'essere fornita tramite la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico-giuridica della durata di almeno 20 ore con conoscenza di strumenti informatici connessi al Processo Civile Telematico. Si pensi anche al recentissimo protocollo del 24 maggio 2018 tra il CSM, il CNF e la Federazione nazionale dei medici in cui viene specificato che la "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica, che può emergere dal curriculum formativo e/o scientifico. Vi si specifica che il protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli albi presso i Tribunali attraverso linee guida e che il protocollo risponde all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati affinché il perito e il consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità.

Si sottolinea che, essendo le procedure giudiziarie uguali nei tribunali piccoli o grandi, va da sé che anche la formazione dell'ingegnere CTU o CTP deve essere omogenea. Viene illustrata la proposta dei Contenuti del corso di formazione sulle conoscenze generali (tecnico-giuridiche) di 20/24 ore, suddiviso in moduli da tre/quattro ore. Un corso che può essere reso accessibile a tutti gli ingegneri del territorio nazionale attraverso la formazione a distanza, un corso accreditato dal CNI che consenta di conseguire almeno 20 crediti formativi professionali.

I corsi sulle conoscenze specialistiche, tenuti in aula presso gli Ordini territoriali, così da affrontare anche i temi di interesse locale, possono essere distribuiti nei Settori dell'ingegneria già definiti all'art. 46 del DPR 328/2001: a) Ingegneria civile e ambientale, b) Ingegneria industriale, c) Ingegneria dell'informazione, ai

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

quali aggiungere un ambito d) Intersetoriale (economico-estimativo, sicurezza antincendio, cantieri mobili e luoghi di lavoro, infortunistica del traffico e della circolazione stradale e altro).

Tutto ciò allo scopo di formare consulenti tecnici che sappiano scrivere una relazione comprensibile dai giudici e dai legali e sappiano illustrare il procedimento logico che li ha portati al convincimento.

L'elenco delle competenze dei consulenti tecnici qualificati deve essere di facile consultazione pur tenendo conto dell'art.15. disp. att. c.p.c. e dell'art. 67 disp. att. c.p.p. (albi CTU e periti), del R.D. 2537/1925 e dell'art. 46 del DPR 328/2001 e delle altre attività professionali intersetoriali svolte dagli ingegneri. Di fatto un elenco ripartito nei quattro settori (a, b, c, d) sopra illustrati.

È evidente che il repertorio informatizzato delle specialità dei CTU deve contenere termini univoci, parole chiave utilizzabili dai magistrati e dai legali nella ricerca, per la consapevole designazione del consulente tecnico.

Il repertorio informatizzato di CERT'ing costituisce un riferimento nazionale per l'individuazione delle specialità degli ingegneri. Date le molte affinità tra l'elenco estratto dal DPR 328/2001 e il repertorio CERT'ing, si ritiene che con gli opportuni adeguamenti il Repertorio informatizzato delle qualificazioni professionali per la certificazione delle competenze CERT'ing possa diventare uno strumento che il CNI potrà mettere a disposizione della collettività, *in primis* dei magistrati e dei legali, per la ricerca e la consapevole designazione dei consulenti tecnici d'ufficio, dei periti e degli stimatori.

Chiosa dell'Ing. Felice Monaco

Uno dei punti fondamentali del programma del CNI in questo mandato è la certificazione delle competenze, pertanto, il percorso illustrato dall'ing. Contini dovrà essere successivamente legato al processo CERT'ing.

L'ing. Felice Monaco dà la parola all'ing. Massimo Montruccchio per l'illustrazione dell'altro tema principale introdotto.

Ing. Massimo Montruccchio

Riferisce che è stata esaminata la Legge 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco), che riguarda il riordino delle professioni sanitarie, perché l'articolo 15 tratta la *"Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria"*. Vengono brevemente illustrati i quattro commi di cui si compone l'articolo.

Primo comma. Nei giudizi di responsabilità sanitaria, la legge ha introdotto l'obbligo del giudice di nominare sempre un collegio di almeno due consulenti: un medico legale e almeno uno specialista clinico. In buona sostanza il giudice deve avvalersi di una figura che si occupi dei rapporti tra la legge e la medicina (che dunque deve avere conoscenze giuridiche per svolgere le operazioni peritali e scrivere la perizia) e deve avvalersi di almeno un ausiliario che si occupi esclusivamente del caso clinico, che abbia "specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento".

Inoltre, la legge ha introdotto l'obbligo formativo anche per esperire il tentativo di conciliazione.

Nel comma 2, si stabilisce l'obbligo di indicare le specializzazioni nell'albo dei CTU. In campo medico, così come in campo ingegneristico, alcune specializzazioni, e soprattutto le loro sfaccettature, sono ancora poco conosciute dai Giudici. Perciò si ritiene importante questo punto, perché potrebbe essere un'occasione per valorizzare certe competenze.

Nel comma 3, si stabilisce che gli albi devono essere aggiornati.

Nel comma 4, si stabilisce una riduzione dell'onorario rispetto al decreto sugli onorari del 2002: infatti, se ipotizziamo un collegio di due CTU, a ciascuno spetta il 50 cento dell'onorario calcolato con il decreto del 2002, non più il 70 per cento.

Ma in buona sostanza in questa legge spicca che i CTU iscritti all'albo devono possedere la speciale competenza tecnica e che i giudici devono nominare i CTU specializzati nella materia su cui verte il quesito.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Allora giova rispolverare gli articoli 13 e 14 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, per evidenziare che la Legge Gelli Bianco, così come accadeva in passato, stabilisce i principi, ma non le modalità applicative ovvero non illustra i requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'albo.

Come è stato osservato in più occasioni, anche all'assemblea nazionale delle Camere Civili, se per la formazione dell'albo dei CTU ci si basa esclusivamente sul certificato penale, tale albo non può certificare né il tipo né soprattutto il grado di competenza.

La legge Gelli Bianco non ha costituito un traguardo, bensì un importante punto di partenza. Infatti, sulla scia di questa Legge è stato recentemente siglato il protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce appunto criteri applicativi condivisi, a livello nazionale, per la formazione degli albi.

I punti salienti sono i seguenti:

- sedute semestrali del comitato che cura la tenuta dell'albo;
- nell'albo devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti;
- la speciale competenza è requisito fondamentale e si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere dal curriculum professionale; tutte le informazioni devono confluire in un fascicolo personale;
- revisione triennale dell'albo;
- albo pubblico, anche sul sito web del tribunale, per trasparenza.

Per quanto concerne le professioni tecniche, negli ultimi anni alcuni ordini professionali e tribunali hanno siglato, a livello locale, protocolli d'intesa al fine di definire i suddetti criteri.

Il protocollo d'intesa di Firenze, per esempio, che è stato firmato da Tribunale, Corte d'appello, Procura generale, Procura della Repubblica, Camera di commercio, un'associazione di periti della Toscana e la Camera Civile di Firenze, insieme a diciannove fra ordini e collegi professionali, punta a una maggiore qualificazione e una maggiore trasparenza.

Per l'iscrizione sono richiesti:

- almeno cinque anni di iscrizione al proprio ordine o collegio;
- venti ore di formazione tecnico-giuridica, o aver maturato esperienza in procedure giudiziarie;
- l'attestazione, da parte di ordini e collegi, attraverso i propri organi di disciplina, di una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

Per l'albo è prevista anche una revisione sistematica da compiersi ogni quattro anni.

È anche previsto che il tribunale pubblichi, sul proprio sito web, gli incarichi assegnati dai giudici ai professionisti. A tal proposito viene fatta una breve digressione per ricordare che nel 2015 il CCIF (Coordinamento delle Commissioni di Ingegneria Forense degli ordini territoriali) ha condotto una statistica sui requisiti richiesti dai tribunali d'Italia per l'iscrizione all'albo dei CTU e sulla trasparenza nell'affidamento degli incarichi, verificando circa il sessanta per cento dei siti web dei tribunali, facendo emergere che l'albo dei CTU era pubblicato dal 30% dei tribunali e che due soli tribunali pubblicavano il report degli incarichi affidati. L'ing. Montrucchio ritiene che tali dati non siano più aggiornati, considerato il giro di vite sulla trasparenza negli ultimi anni.

Tornando al protocollo d'intesa di Firenze, è previsto anche un controllo. Il comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c., che cura la formazione dell'albo, avrà facoltà di procedere a controlli a campione sui singoli iscritti o gruppi di iscritti e acquisire, anche d'ufficio, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse. L'ing. Montrucchio si dichiara assolutamente favorevole alla diffusione di questo tipo di controllo presso tutti i tribunali, nonché alla pubblicazione online degli albi dei CTU con l'indicazione per ogni consulente delle relative specializzazioni.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

A questo punto la riflessione sporge spontanea: se la Legge Gelli Bianco ha dato il la alla definizione di un protocollo a livello nazionale che riguarda le professioni sanitarie, che spunti possono trarsi nell'interesse della nostra categoria?

Chiosa dell'Ing. Felice Monaco

Il CNI inizierà un percorso per la definizione di criteri a livello nazionale per i professionisti tecnici, partendo dalla scrittura dell'articolo omologo dell'art. 15 della Legge Gelli Bianco d'interesse per la nostra categoria, rapportandosi ovviamente con il Ministero della Giustizia per una proposta normativa, dopodiché si potrà predisporre l'auspicato regolamento attuativo a livello nazionale.

Apertura del dibattito - Interventi

Ing. Nicola Augenti (Ordine di NAPOLI)

Partendo dal presupposto che l'assemblea è meritoria, soprattutto per lo scambio di idee, ricorda che è compito del CNI -che è l'organismo operativo- portare avanti le proposte presso il Ministero della Giustizia. Esprime apprezzamento per gli argomenti presentati, soffermandosi sulla formazione, evidenziando il problema della ricerca di relatori di qualità e che siano anche in grado di trasmettere esperienze dirette. L'ing. Augenti sostiene che sia fondamentale il contatto diretto per trasmettere informazioni, perciò si dichiara assolutamente contrario all'e-learning. Ritiene proficua la collaborazione tra il CNI e il CCIF (Coordinamento delle Commissioni Ingegneria Forense) e che il CNI dovrebbe anche interagire con l'AIF (Associazione Nazionale Ingegneria Forense), che potrebbe fornire importanti contributi.

Poi chiede un'azione decisa del CNI sulla questione degli onorari di CTU e periti, affinché sia abolito il compenso a vacazione, considerate le tariffe offensive, mortificanti. Questo è infatti il motivo principale per cui siamo subissati di consulenti tecnici incompetenti. Ultima esortazione: chi opera nell'ambito dei comitati presso i tribunali per la formazione degli albi, in rappresentanza dell'ordine professionale, dovrebbe, con grande rispetto, fare sentire la voce degli ingegneri.

Ing. Gabriele Giacobazzi (Ordine di MODENA, Coordinatore Federazione Ingegneri Emilia Romagna)

Informa che a Modena il comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. si riunisce due volte all'anno e funziona. Il tribunale di Modena non pubblica l'albo dei CTU.

Ing. Giuseppe Lucarini (Ordine di ANCONA)

Riferisce che il lavoro che si sta svolgendo ad Ancona è in linea con quello del CNI. Si ha difficoltà a reperire docenti qualificati, per cui si chiede al CNI un supporto. Si dichiara contrario al controllo delle consulenze da parte del comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c.

Ing. Sergio Clarelli (Ordine di LECCO)

Si dichiara favorevole all'emendamento sull'omologo art. 15 della Legge Gelli Bianco; suggerisce di precisare tutte e nove le professioni tecniche nel titolo dell'articolo da proporre; per quanto riguarda il corpo dell'emendamento, suggerisce di attenersi anche alla Delibera del 25/10/2017 del CSM (osservazioni sulla Legge Gelli Bianco).

Per quanto riguarda l'albo dei CTU, cita una recente sentenza della SCC che ha confermato il procedimento disciplinare nei confronti di un giudice (perdita di un anno di anzianità) che non aveva rispettato i criteri di rotazione degli incarichi previsti dall'art. 23 disp. att. c.p.c.

Si dichiara assolutamente favorevole al controllo delle consulenze da parte del comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Con riferimento alle slide proiettate dall'ing. Contini, inerenti ai percorsi formativi, propone, per completezza, di apportare le seguenti due integrazioni.

Ultimo punto del modulo 5: *"Nozioni per le valutazioni industriali e aziendali"* anziché *"Nozioni per le valutazioni aziendali"*.

Punto 16 delle 'Attività trasversali': *"Estimo civile e ambientale, industriale e aziendale"* anziché *"Estimo"* (atteso che l'articolo 46 del DPR 328/2001 prevede la stima in ciascuno dei tre ambiti: civile e ambientale, industriale e dell'informazione).

Ing. Raffaele Chianese (Ordine di CASERTA)

Riprende il tema degli onorari introdotto dall'ing. Augenti, perché molto sentito dalla categoria, chiedendo un intervento del CNI. In tema di formazione evidenzia la difficoltà dei piccoli ordini a organizzare corsi. Riferisce che l'Ordine di Caserta, ritenuto che recenti orientamenti giurisprudenziali configurano profili di responsabilità in capo agli ordini territoriali per il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi in assenza di disciplinare d'incarico, ha deliberato di modificare le linee guida sul funzionamento della propria Commissione Pareri e di trasmettere al CNI le domande di pareri che perverranno in assenza di disciplinare.

Ing. Andrea Chiaiso (Ordine di GENOVA)

Espone il tema dell'utilizzo dei crediti professionali derivanti da prestazioni nei confronti della Giustizia in compensazione su F24 (come è già consentito per gli avvocati), portando all'attenzione dell'assemblea che la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 778, prevede che *"... i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico ... sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali ..."*. Il D.M. 15 luglio 2016, art. 1, disciplina le modalità.

In considerazione del fatto che la legge ed il decreto citati fanno riferimento ai compensi sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti, e nello specifico l'articolo 82 fa riferimento agli onorari e spese del difensore mentre l'articolo 83 fa riferimento agli onorari e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, ed in considerazione che la piattaforma MEF (Certificazione Compensi nei confronti della Pubblica Amministrazione) ad oggi non permette di utilizzare la funzionalità perché il sistema restituisce che non si è abilitati in quanto non si è avvocati, mentre risulta evidente che la legge permette tale possibilità anche ai professionisti ausiliari del magistrato e del consulente tecnico, si chiede cortesemente al Consigliere Nazionale degli Ingegneri con la delega per l'Ingegneria Forense che si faccia parte attiva nel portare presso le sedi opportune la seguente istanza: *"applicare in senso estensivo l'art. 1 del D.M. 15 luglio 2016 per i crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e anche dei crediti sorti ai sensi dell'art.83 del DPR 30.05.2002 n.115"*. Ovvero nello specifico proporre un'interrogazione al fine di ottenere una circolare esplicativa (emessa dal MEF).

Oltre a quanto sopra, in virtù del fatto che di sovente il consulente tecnico viene nominato in ausilio del magistrato e non solo del difensore di ufficio, ben consci del fatto che l'articolo 1 del D.M. 15 luglio 2016 identifica la fattispecie dei crediti sorti dagli articoli 82 e non di quelli degli articoli 49 e seguenti (che identificano la figura dell'Ausiliario del Magistrato in senso stretto), si chiede cortesemente al Consigliere Nazionale degli Ingegneri con la delega per l'Ingegneria Forense che si faccia parte attiva nell'essere promotore di un disegno di legge che permetta di applicare la compensazione dei crediti anche a quelli sorti ai sensi degli articoli 49 e seguenti.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Ing. Tommaso Ferrante (Ordine di MANTOVA)

Ricollegandosi agli interventi degli altri colleghi, propone di chiedere al Ministero che il CTU sia pagato direttamente dal magistrato con i fondi messi a disposizione dalla parte attrice/ricorrente, o dalle parti, secondo disposizione del giudice, all'inizio del processo (deposito del presumibile compenso spettante al CTU in relazione al valore della causa).

Ing. Pietro TRIPODI (Ordine di COMO)

Evidenzia che esistono attività che svolgono i CTU per le quali non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale (per esempio, nel campo dell'acustica ambientale), pertanto occorre fare molta attenzione a non stabilire regole che siano penalizzanti per gli ingegneri rispetto agli altri professionisti tecnici.

È opportuno invece stabilire dei requisiti minimi che riguardino tutte le professioni quali, per esempio, la regolarità contributiva, il possesso dell'assicurazione e della partita IVA (come previsto da una circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la n. 4594 del 25/2/2015, e anche da una circolare del CNI, la n. 31/2015).

Informa che a Como il comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. si riunisce quando necessario e per l'iscrizione all'albo viene richiesto il curriculum.

Ing. Fabrizio Vinardi (Ordine di TORINO)

Informa che a Torino il comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. richiede di documentare l'esperienza specifica (almeno due/tre consulenze tecniche di parte o tirocinio presso CTU esperti). A Ivrea invece non è richiesto. Sia a Torino sia a Ivrea si richiede la regolarità contributiva e del numero di crediti formativi professionali, pena l'esclusione dall'albo dei CTU.

Chiede se presso gli altri tribunali d'Italia sia utilizzato, come a Torino, 'Tribù Office', l'applicativo informatico che permette di scrivere una consulenza tecnica estimativa in ambito giudiziario.

Invita a riflettere su una questione molto particolare capitata a Torino: il giudice si è dimenticato di liquidare il CTU, e quest'ultimo ha dovuto promuovere una causa per vedersi riconosciuto il compenso.

In merito alle nuove norme in materia di privacy, pone il problema per quanto tempo si dovrebbero conservare gli atti una volta depositata la consulenza, alla luce del nuovo GDPR (ma il problema già esisteva col TU di cui al D.Lgs. 196/03). Infatti, chi riceve incarichi come CT del PM, quindi in fase di indagini preliminari, viene necessariamente a conoscenza di dati di varia natura ed il trattamento dei dati è "coperto" dall'incarico avuto dal magistrato penale. Tuttavia, si pone il problema della conservazione: l'incarico solo apparentemente termina col deposito della relazione, perché data la natura stessa delle indagini preliminari (in cui il PM è alla ricerca della prova e si rende conto solo man mano che le indagini procedono di quali accertamenti ha effettivamente bisogno), accade molto spesso che vengano richieste integrazioni di lì a breve. Dopodiché il CT del PM, se la procedura prosegue con rinvio a giudizio, viene sentito al dibattimento, tendenzialmente 3-4 anni dopo o anche più. Se il CT distruggesse i dati dopo il deposito della relazione, per ogni integrazione e/o per il dibattimento, dovrebbe "inseguire" il fascicolo (che potrebbe essere in Procura, al GIP oppure dal Giudice giudicante), fare nuovamente le copie ecc. Ciò è ancora più oneroso in ambito ICT, perché per fare copie forensic di supporti informatici si possono impiegare ore, addirittura giorni, e occorrono attrezzature specifiche. Tutto questo per un importo che già di per sé è miserrimo.

A parere dell'ing. Vinardi, occorre chiarire il momento in cui termina il mandato e, caso mai fosse il momento del deposito della relazione, far sì che le successive attività sopra descritte siano retribuite a parte. Precisa che il GdL GDPR e Commissione Ingegneria Forense di Torino sta studiando il D.Lgs. 51/2018 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/24/18G00080/sg>), ma non pare possa essere d'aiuto.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Ing. P. Paolo Lucente (Ordine di VICENZA)

Informa che a Vicenza il comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. si riunisce almeno due volte all'anno e che sussiste un ottimo rapporto di collaborazione tra tutti gli ordini professionali e il tribunale.

Non ritiene praticabile la proposta di riuscire a incassare dal tribunale le somme liquidate per la c.t.u.

Ing. Enrico Montalbano (Ordine di CAGLIARI)

Condivide la proposta di definire i criteri per l'iscrizione e la permanenza all'albo dei CTU a livello nazionale, vista la difficoltà di raggiungere questo risultato a livello locale, anche per il mancato avallo del tribunale.

Condivide, altresì, la proposta dell'ing. Augenti sugli onorari e quella dell'ing. Ferrante sulla possibilità di incassare direttamente dal tribunale le somme liquidate per la c.t.u.

Ing. Roberto Querci (Ordine di LA SPEZIA)

Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall'assemblea. Condivide che ci sia un sistema di controllo sull'assegnazione degli incarichi ai CTU. Rivolge un messaggio di stimolo e incoraggiamento al CNI affinché conduca azioni maggiormente incisive per raggiungere i risultati auspicati a livello nazionale.

Ing. Emanuele Morlini (Ordine di REGGIO EMILIA)

Propone azioni affinché i CTU abbiano specifiche competenze nelle materie in cui vengono nominati. Due sono gli aspetti da valutare: uno sul quale non possiamo intervenire ovvero le scelte dei giudici, uno invece sul quale possiamo intervenire ovvero la coscienza e l'etica dei CTU, che non dovrebbero accettare l'incarico se la consulenza verte su una materia in cui non si possiedono le previste *"speciali competenze"* previste dalla legge o, a maggior ragione, se verte su una materia in cui non si possiedono le competenze professionali previste dalla legge.

Ing. Daniela Picciarelli (Ordine di TARANTO)

Dovendo l'Ordine di Taranto organizzare un corso base per CTU, chiede se sia opportuno procedere o attendere il corso a distanza del CNI.

Il Consigliere ing. Felice Monaco riferisce che il corso del CNI non è ancora stato confezionato e gli ordini saranno informati sui tempi.

Ing. Paolo Tabacco (Ordine di SALERNO)

Condivide perfettamente la linea del CNI. Facendo parte anche della precedente commissione Ingegneria Forense del CNI, riferisce che per quanto concerne il problema degli onorari, l'allora referente aveva già addirittura concordato con il Ministro della Giustizia l'aggiornamento della tariffa a vacazione, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze bocciò la proposta, adducendo che sarebbero serviti 40 milioni di euro, perché il gratuito patrocinio è a diretto carico dello Stato. Pertanto il problema dell'aggiornamento degli onorari è indipendente sia dalla nostra volontà che da quella del Ministro della Giustizia, ma dipende esclusivamente dalla disponibilità economica dello Stato. Condivide la proposta dell'ing. Ferrante del deposito *ante causam*, evidenziando che già nel 1899 (citando il primo manuale di ingegneria legale dell'avvocato Arturo Lion) era prevista tale modalità.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI

VERBALE DEL 23 GIUGNO 2018

Conclusione dei lavori

Ci sono due opinioni sui corsi a distanza: chi sostiene che la lezione frontale sia preferibile, chi ritiene invece sia superata (in altri paesi, soprattutto presso molte università italiane ed estere, si può conseguire la laurea frequentando corsi a distanza).

L'ing. Monaco ribadisce che il corso del CNI a distanza verrà "confezionato" prossimamente e portato in approvazione al Consiglio Direttivo per poi informare gli Ordini sui tempi e modalità di somministrazione, con la logica già comunicata, di portare avanti uno, massimo due, progetti all'anno, con l'obiettivo di portarli a conclusione, recuperando anche il prezioso lavoro svolto nel corso della precedente consiliatura.

Ringraziando i colleghi che hanno partecipato, invita ad inviare eventuali osservazioni/contributi in merito agli argomenti discussi entro il 10 ottobre p.v. con le seguenti modalità.

Oggetto: ***Riunione Ingegneria Forense CNI 23 giugno 2018***

Indirizzo mail: ***segreteria@cni-online.it***

Quanto dibattuto nell'incontro odierno sarà riferito al Consiglio del CNI.

La seduta è tolta alle ore 13.

Prossimo incontro

Data e luogo del prossimo incontro saranno comunicati con circolare del CNI.

Roma, 23 giugno 2018